



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



CRUI
Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Ministero dell'Università e della Ricerca

E

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

PER

La condivisione ed estensione delle “buone prassi” sviluppate dal MUR in tema di welfare per i propri dipendenti e per il personale (docente e non) delle Università italiane per il tramite della CRUI



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



Il Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, con sede legale in Roma, Largo Antonio Ruberti n. 1 – 00153, C.F. e P. IVA 96446770586, in persona del Dott. Paolo Lo Surdo, nato a Roma, in data 06/08/1961, Codice Fiscale n. LSRPLA61M06H501O, in qualità di Direttore generale della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'Università e della Ricerca

(a seguire anche «**MUR**»)

e

la Conferenza dei rettori delle Università Italiane con sede legale in Roma, Piazza Rondanini n. 48 – 00186, C.F. 97476030586 in persona dell'attuale Presidente, Prof. Ferruccio Resta, PEC segreteria.crui@pec.it;

(a seguire anche «**CRUI**»)

di seguito congiuntamente indicati come le «**Parti**»

- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*»;
- VISTO** in particolare, l'art. 1 del predetto decreto, mediante il quale sono stati istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- VISTO** l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*»;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*»;
- VISTO** lo Statuto della CRUI, in particolare l'art. 2, commi 1, 2 e 3 ai sensi del quale
- | | | | | | | | |
|-----|------|------|----------|----------|-------|----|--------|
| «1. | La | CRUI | non | persegue | scopi | di | luoro. |
| 2. | Sono | | finalità | | della | | CRUI: |



*- rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani; [...]
- promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano.
3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI, su conforme delibera dell'Assemblea generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l'attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni [...]*»;

CONSIDERATE le aree di intervento strategiche nelle politiche del welfare del personale in servizio presso il MUR, come illustrate nelle azioni proposte per il triennio 2022-24, all'interno del Piano delle Azioni Positive (PTAP) 2022-2024, adottato con Decreto Direttoriale n. 315 del 30 giugno 2022 e del Piano di Uguaglianza di Genere (GEP) 2022-2024, adottato con Decreto Direttoriale n. 425 del 3 agosto 2022;

CONSIDERATO che la CRUI, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli atenei, svolge attività di coordinamento e di indirizzo del sistema universitario nazionale, promuove e sostiene le iniziative delle Università ponendosi come luogo dell'innovazione universitaria in settori ritenuti di particolare importanza, formula valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, diretti al migliore ordinamento didattico e scientifico delle Università;

CONSIDERATO che la CRUI, quale ente esponentiale delle Università italiane, è interessata a intavolare un percorso di cooperazione con il MUR volto alla condivisione al personale universitario (docente e non) delle buone prassi sviluppate dal Ministero in tema di welfare, prevedendo la futura estensione al suddetto personale delle convenzioni non onerose stipulate dal MUR per i propri dipendenti, ove applicabili;

CONSIDERATO che la condivisione delle buone prassi avrà ad oggetto, in particolare, il benessere organizzativo e individuale dei dipendenti, la conciliazione dei tempi vita-lavoro, la formazione, le pari opportunità e l'uguaglianza di genere;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente cooperazione saranno svolte senza generazione di utili in favore della CRUI e non comporteranno alcun onere economico in capo al MUR;



- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»;
- PRESO ATTO** della reciproca volontà delle Parti di avviare rapporti di collaborazione nella materia del welfare dei dipendenti di comune interesse;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore giuridico delle premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente Protocollo d'intesa, le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione avente ad oggetto la condivisione ed estensione delle "buone prassi" sviluppate dal MUR in tema di welfare per i propri dipendenti al personale (docente e non) delle Università italiane per il tramite della CRUI.
2. In particolare, le Parti convengono circa l'estensione personale universitario di cui al primo comma delle convenzioni non onerose stipulate dal MUR per i propri dipendenti che saranno sottoscritte a partire dalla data di adozione del presente Protocollo.

Art. 3

(Impegni delle parti)

1. Le Parti sono tenute ad eseguire il presente Protocollo nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante costante condivisione delle responsabilità e delle informazioni, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. Il MUR si impegna a informare e comunicare tempestivamente alla CRUI le Convenzioni non onerose stipulate a vantaggio dei propri dipendenti.



3. La CRUI si impegna a dare visibilità e diffondere presso gli Atenei associati le Convenzioni non onerose stipulate dal MUR a vantaggio dei propri dipendenti.

Art. 4

(Importi)

1. Il presente Protocollo d'intesa costituisce un accordo programmatico che non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti firmatarie e non comporta generazione di utili in favore della CRUI.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha una durata triennale dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di rinnovo alla scadenza, fatta salva la facoltà di recesso.
2. In caso di recesso, da esercitarsi dandone comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi, resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o risarcimento.

Art. 6

(Responsabili per l'attuazione del Protocollo d'intesa)

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti nominano quali responsabili i seguenti soggetti:

Per il **MUR**

Alla c.a. della dott.ssa Claudia QUATTROCCHI, in servizio presso l'Ufficio I della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

e-mail: claudia.quattrocchi@mur.gov.it

Per la **CRUI**

Alla c.a. del Dott. Guido Sperduti

e-mail: sperduti@crui.it

Art. 7



(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo venga a conoscenza.
2. Ciascuna Parte sarà responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di ogni altra persona che per ragioni del proprio ufficio venga a conoscenza delle informazioni riservate in questione.
3. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche «**Regolamento UE**»), dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche «**Codice Privacy**»), nonché dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna di esse, per le sole finalità di esecuzione del presente Protocollo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui, per l'esecuzione del presente accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Protocollo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del medesimo.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Ogni modifica del presente Protocollo per essere valida ed efficace deve essere previamente concordata e formalizzata per iscritto dalle Parti.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno a carico della CRUI.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



Roma,

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA**

**Il Direttore generale del personale, del bilancio
e dei servizi strumentali**

Dott. Paolo LO SURDO

**CONFERENZA DEI RETTORI DELLE
UNIVERSITÀ ITALIANE**

**Il Presidente
Ferruccio RESTA**